

DIRETTIVA 93/3/CEE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei
tuberi-seme di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/17/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 bis,

considerando che, a partire da talune date, gli Stati membri non possono più in linea di massima procedere essi stessi alla constatazione dell'equivalenza dei tuberi-seme raccolti in paesi terzi con i tuberi-seme raccolti nella Comunità e conformi alla suddetta direttiva;

considerando tuttavia che, non essendo stati ancora completati i lavori intrapresi per consentire una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi terzi interessati, gli Stati membri sono stati autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 bis della direttiva 66/403/CEE a prorogare, fino al 31 marzo 1992, il periodo di validità delle constatazioni d'equivalenza da essi già effettuate per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie;

considerando che i suddetti lavori non sono ancora ultimati;

considerando che l'autorizzazione può essere prorogata soltanto in conformità degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù delle norme fitosanitarie comuni stabilite dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/10/CEE della Commissione ⁽⁴⁾;considerando che la Commissione, con le decisioni 92/467/CEE ⁽⁵⁾ e 92/468/CEE ⁽⁶⁾, ha approvato fino al 31 dicembre 1992 le deroghe previste da alcuni Stati membri a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari, rispettivamente, della Polonia e del Canada;considerando che la decisione 93/33/CEE della Commissione ⁽⁷⁾ proroga nuovamente tale periodo per il Canada sino al 31 marzo 1993;

considerando che occorre prorogare in conformità l'autorizzazione concessa agli Stati membri a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 bis;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'articolo 15, paragrafo 2 bis della direttiva 66/403/CEE, la data « 31 marzo 1992 » è sostituita da « 31 marzo 1993 ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 28 febbraio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.⁽²⁾ GU n. L 82 del 27. 3. 1992, pag. 69.⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 27.⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 10. 9. 1992, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 264 del 10. 9. 1992, pag. 25.⁽⁷⁾ GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 35.